

## REGOLAMENTO (CE) N. 3423/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1993

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (\*), modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89 (\*\*), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (\*\*), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2551/93 della Commissione, del 10 agosto 1993, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (\*), prevede modifiche relative a taluni formaggi di cui al codice NC 0406, che entreranno in vigore il 1° gennaio 1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 prevede, all'articolo 14, l'applicazione di un prelievo all'importazione per i prodotti di sua pertinenza;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68, il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 (\*\*), stabilisce i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre pertanto modificare tale regolamento;

(\*) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

(\*\*) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

(\*\*\*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(\*\*\*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

(\*\*\*) GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.

(\*\*\*) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(\*\*\*) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è così modificato:

1) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

## \* Articolo 8

Salvo il disposto dell'articolo 12, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotti che rientrano nel gruppo n. 11 e pari al prezzo di entrata ridotto dei seguenti importi:

- a) 249,30 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti di cui ai codici NC 0406 90 25 e 0406 90 27 con un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 48 % della sostanza secca;
- b) 249,30 ECU per 100 chilogrammi e aumentato di 24,18 ECU, se si tratta di prodotti di cui ai codici NC 0406 90 25 e 0406 90 27 con un tenore, in peso, di materie grasse superiore al 48 % della sostanza secca;
- c) 261,37 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti di cui ai codici NC 0406 90 29, 0406 90 31 e 0406 90 50, nonché del formaggio "Tulum Peyniri" di cui ai codici NC ex 0406 90 86, 0406 90 87 e 0406 90 88, esclusi i prodotti di cui alla lettera d);
- d) 294,13 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta del formaggio "Halloumi" di cui ai codici NC ex 0406 90 50, 0406 90 86, 0406 90 87 e 0406 90 88,

a condizione che il prezzo praticato all'importazione non sia inferiore all'importo dedotto dal prezzo di entrata. Tuttavia, il prezzo praticato per l'importazione dei prodotti di cui alle lettere c) e d) non deve essere inferiore a 243,27 ECU per 100 chilogrammi.

2) Il gruppo 11 dell'allegato è sostituito dal seguente